

## ADEMPIMENTO IN PRATICA

### **Patent box nel modello Redditi SC2023**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

## PROFESSIONISTI PER LA GESTIONE D'IMPRESA E LA PREVENZIONE DELLA CRISI

[Scopri di più >](#)

Dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021, i contribuenti possono **optare per la disciplina del cosiddetto “Patent box”**.

Ai fini delle imposte sui redditi, l'agevolazione consente di usufruire della **maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli**, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione **mediante idonea documentazione** predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022.

Il contribuente che **detiene la documentazione ne dà comunicazione** all'Amministrazione finanziaria **nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione**.

In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#).

I dati relativi all'**opzione “Patent box”** vanno esposti nel **quadro OP** del **modello Redditi SC2023**; la stessa ha durata pari a **cinque periodi di imposta**, è irrevocabile e rinnovabile.

I soggetti che hanno optato/comunicato l'adesione al regime agevolativo (di cui all'articolo 6) sono tenuti a compilare **i righi da RS530 a RS532** al fine di fornire **informazioni sulla classificazione dei beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli**, che siano dagli stessi soggetti utilizzati **direttamente o indirettamente** nello

svolgimento della propria attività d'impresa, sui **costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni** e per i quali si intende usufruire della **maggiorazione del 110 per cento dei citati costi**.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il **numero dei beni** per i quali è esercitata l'opzione/comunicazione;
- l'**ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros**, relative al proprio personale (in **colonna 2**), gli **ammortamenti delle proprie attrezzature**, (in **colonna 3**), e ad altri costi (in **colonna 4**);
- in **colonna 5**, le spese sostenute per **finanziare progetti esterni** (ricerca e sviluppo *extra-muros*) e in **colonna 6**, il **codice fiscale del fornitore**.

Si pensi, ad esempio, alla società Prova Srl che ha sostenuto nel 2022 costi per attività di ricerca e sviluppo relativamente al **brevetto Beta**: trattasi di **spese del personale dipendente direttamente impiegato nell'attività**, di importo pari a 100.000 euro.

La società, predisposta la documentazione a supporto della maggiorazione, **opta per l'applicazione della super deduzione del 110%**.

SEZIONE IV	OP21	Opzione 1 X	Possesso documentazione 2 X	Comunicazione 3	Identificativo ruling 4
Patent box					

Nel **quadro RF – rigo RF55** – va esposta la **variazione in diminuzione** del reddito imponibile (**codice 86**, importo di 110.000 euro), mentre nel **quadro RS** va compilato il **rgo RS531** come segue.

Dati relativi all'opzione "Patent box"	Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS		
		Personale	Ammortamenti	Altri costi
RS530 Software protetto da copyright	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
COSTI EXTRA-MUROS				
	5	6 ,00		7 Comma 10-bis
RS531 Brevetti industriali	1 1	2 100.000 ,00	3 ,00	4 ,00
	5	6 ,00		7
RS532 Disegni e modelli	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	5	6 ,00		7

Si ricorda che, qualora in uno o più periodi d'imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 siano sostenute in vista della **creazione di una o più immobilizzazioni immateriali** rientranti tra quelle di cui al citato comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese **a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale**.

La maggiorazione del 110 per cento **non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale**.

Pertanto, nell'ipotesi descritta, nei righi da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando le informazioni richieste.

In particolare, nei **campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, i costi sostenuti** in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali **negli otto periodi d'imposta precedenti** e va barrata la casella **"Comma 10-bis"**.

Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione occorre compilare **più righi utilizzando moduli**

aggiuntivi.

Infine, i contribuenti che hanno esercitato opzioni ai sensi dell'[articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014](#) (vecchio regime Patent box), afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del nuovo decreto possono scegliere, **in alternativa al regime opzionario**, di aderire al regime agevolativo in argomento, previa comunicazione da effettuare con la dichiarazione barrando la **casella 3** del rigo **OP21** ("Comunicazione").

Sono **esclusi** dalla predetta possibilità coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'[articolo 31-ter D.P.R. 600/1973](#), ovvero coloro che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'[articolo 4 D.L. 34/2019](#).